r.g.n. 9804\14

Sentenza n.

Assegnata a sentenza il 8.06.2015

GIUDICE DI PACE DI GENOVA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENIENZE Nº 9804 14 Nº 1917 15 Sent. Nº 4053 15 Gron. Nº 4864 15 Pop. PAG. SOMMA

Il Giudice di Pace di Genova, dott. Lucia Giammarco, II Sezione ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopraindicato, promossa da **avv. GATTO PAOLO** elettivamente domiciliato in Genova, via U. Rela, 1\10 presso il proprio studio ex art. 86 cpc

Attore

CONTRO

in persona del legale rappresentante contumace

Convenuto

§§§§§

OGGETTO: rapporti condominiale - interpello amminstratore

CONCLUSIONI: come in atti.

pro tempore

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore citava in giudizio lo § sas nella sua qualità di Amministratore del Condominio di via , per sentirne in interpello ex art. 63 disp. att. c.c. nuova formulazione, i nominativi dei Condomini morosi onde procedere ad esecuzione in via preventiva degli stessi si quanto portato in precetto notificato il 21.7.2014 per euro 2.825,03 in forza di decreto ingiuntivo n. 2059\14 del GDP di Genova, non opposto.

Il convenuto, dichiarato contumace all'udienza 16.2.2015, non ottemperava all'ordine di esibizione ex ar.t 210 cpc dei registri contabili e del conto corrente condominiale.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza 8.6.2015; l'attore concludeva come in atti e riferiva che nelle more era stato versato un acconto pari ad euro 600,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la domanda è fondata; l'attore ha proceduto all'interpello dell'Amministratore del Condominio per ottenere in nominativi dei Condomini morosi al fine di procedere alla loro preventiva escussione, prima di poter procedere nei confronti degli altri Condomini.

L'Amministratore ha omesso i necessari adempimenti restando inadempiente alle obbligazioni nei confronti del creditore del Condominio che può conseguire l'adempimento solo a condizione che l'Amministratore agisca secondo le regole della buona fede e correttezza.

Nel caso in esame è accertata la mancata esibizione della documentazione richiesta e necessari al creditore.

Il convenuto è conseguentemente dichiarato tenuto al risarcimento del danno pari al valore del credito azionato e non recuperato a causa del comportamento omissivo del convenuto, pari ad euro 2.225,03 ovvero l'importo del precetto al lordo della ritenuta d'acconto (euro 2.825,03) dedotto l'acconto di euro 600,00 versato in corso di causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e guardando all'attività svolta vengono liquidate a favore dell'attore nella misura di euro 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oltre 43,00 per spese comprensivi di accessori.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Genova, definitivamente pronunziando,

accertato il diritto dell'attore, condanna il convenuto come in epigrafe al pagamento di euro 2.225.03 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, oltre 43,00 per spese comprensivi di accessori.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Genova, 15 giugno 2015

Il G.d.P. dott. Lucia Gammarco

Perova, II 15. GIII 2015 IL CANCELLIERE F3 SECONDA AREA FRANCO GENTILE Richiesto come in tati, lo sattasorita a tatana del presente atto all'indicato Avvocato/Siz. ALL'INDIRIZZO INDICATO IN ATT a mani proprie come qualificatosi. Anzi in sua precaria assenza, mediante consegna a persona qualificatasi per capace e convivente che ne cura la consegna. La Segretaria ivi incaricata al ritiro Il Collega/Collaboratore di studio Avv. Genova, li Proprie Gippliziario B3